



Giochi e scommesse

I casi di reato e le sanzioni

di Giovanni Calesini

SOMMARIO

1. Giochi e scommesse.....	II	4. Case da gioco.....	XIII
2. Sale da biliardo e sale da gioco.....	IV	5. Lotterie, tombole e riffa.....	XIV
3. Scommesse.....	X	6. Le competenze in materia.....	XV

Giochi e scommesse

1. Giochi e scommesse

Concettualmente la differenza tra gioco e scommessa consiste nel fatto che nel gioco i partecipanti sono anche competitori, mentre la scommessa si basa sulla previsione relativa ad un evento futuro, ed i partecipanti sono estranei all'evento oggetto della scommessa stessa.

Perciò, dal punto di vista del giocatore, il lotto, le lotterie, il totocalcio sono in realtà una scommessa sul verificarsi o meno di un evento (l'estrazione di un determinato numero o un determinato risultato sportivo); in un caso (lotto e lotterie) gli eventi dipendono esclusivamente dal caso, mentre nel totocalcio sono collegati anche ad altri fattori, ad esempio la preparazione atletica delle squadre.

Nel gioco i giocatori partecipano direttamente alla competizione, e possono avere scopi soltanto ludici come, ad esempio, gli scacchi ed i giochi delle carte che richiedono, in vari gradi, l'abilità dei giocatori e nei quali l'aspetto patrimoniale costituisce solo una eventualità.

Nella scommessa, invece, è connotato l'aspetto patrimoniale.

Il concorso pronostico è un contratto plurilaterale e cioè un contratto unico tra tutti i giocatori in cui il totalizzatore (e cioè colui che si incarica di organizzare la raccolta delle quote, totalizzarle e dividere tra gli stessi giocatori le somme dopo averne detratto le spese, l'utile e gli oneri fiscali) resta estraneo al contratto stesso e non corre alcuna alea.

Il gioco scommesse invece rientra tra i giochi d'azzardo perché in esso le parti assumono reciprocamente il rischio dell'esito del gioco e si obbligano a pagare la posta pattuita qualora si verifichi l'esito in un certo modo o l'affermata opinione risulti sbagliata.

Il codice civile (art. 1933 e segg.) disciplina i rapporti (debiti) derivanti da gioco e da scommesse e stabilisce, tra l'altro, che le lotterie legalmente autorizzate danno luogo ad azione in giudizio.

In considerazione dell'enorme giro di affari, il settore è oggetto di interesse da parte della criminalità sia con il controllo diretto di esercizi autorizzati, sia con l'infiltrazione nel mercato delle scommesse autorizzate, sia con la gestione delle scommesse clandestine e del gioco d'azzardo.

Pensiamo ad esempio alla presenza degli allibratori clandestini negli ippodromi e cinodromi, al doping degli animali o al sempre crescente fenomeno dei combattimenti di cani.

In quest'ottica, ai fini investigativi e repressivi di polizia giudiziaria, il Servizio centrale operativo della Polizia di Stato ha istituito il Nucleo centrale della polizia dei giochi e delle scommesse, che coordina le investigazioni di 26 nuclei interprovinciali, inseriti nelle Squadre mobili delle città sedi delle Procure distrettuali antimafia.

Sul fronte della prevenzione, il dm (Int.) 7 Aprile 2008, n. 104, ha stabilito che, per la prevenzione dei delitti di ricettazione o di reimpiego dei beni di provenienza illecita, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza possono accedere ai locali destinati all'esercizio delle scommesse (art. 88 Tulps) e di conduzione di esercizi pubblici o circoli privati autorizzati allo svolgimento (art. 86 e 110 Tulps), per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Essi hanno altresì accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni per gioco lecito o di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente (art. 38 comma 7 della l. 23 dicembre 2000, n. 388)

1.1 Giochi d'azzardo

Ai nostri fini, è rilevante la distinzione tra giochi d'azzardo e giochi non d'azzardo.

Sono giochi d'azzardo quelli in cui ricorre il fine di lucro



e la vincita o la perdita è interamente o quasi aleatoria (art. 721 cp).

Per stabilire se un gioco abbia o meno il carattere di azzardo, occorre fare riferimento a due parametri:

- a. elemento oggettivo: aleatorietà della vincita. Sono aleatori quei giochi che normalmente e per la loro natura in tutto o quasi dipendono dal caso senza che nulla possa l'abilità del giocatore; il gioco deve qualificarsi d'azzardo anche quando, a causa dell'attività fraudolenta del baro, risulta in concreto esclusa o fortemente ridotta la possibilità di una vincita degli altri giocatori (Cass. pen. sez. II, 16 marzo 1970, n. 625);
- b. elemento soggettivo: scopo di lucro, che sussiste quando i giocatori si propongono di conseguire vantaggi economicamente valutabili (denaro o altra utilità). Il fine di lucro non va escluso anche se la posta sia modesta e comunque da impiegarsi in consumazioni, come caffè, vivande eccetera (Cass. pen. sez. III, 26 febbraio 1983, n. 1738).

Oltre a quelli specificamente indicati sulla tabella dei giochi proibiti, sono stati ritenuti d'azzardo:

- a. la roulette;
- b. il gioco del poker praticato con gli apparecchi elettronici (cosiddetti videogames);
- c. il ramino ed i giochi che da esso derivano come il conquino ed il pinnacolo;
- d. il calcio scommesse clandestino;
- e. il gioco della cassetta con palline a premio;
- f. il sistema delle lettere a catena quando sussistono gli estremi dell'alea ed il fine di lucro.

Nel gioco dei tre campanelli (in cui il giocatore vin-

ce la posta se indovina sotto quale dei tre campanelli rapidamente spostati dal tenentario del gioco sia finita la pallina) la Cassazione ha dapprima ravvisato il carattere di gioco d'azzardo; più recentemente, mutando indirizzo, ha invece ritenuto che se in tale gioco certo sussiste il fine di lucro non altrettanto può dirsi per la totale o quasi totale aleatorietà della vincita. È evidente che sono determinate non già dall'alea, ma esclusivamente dall'abilità o dalla destrezza di chi esegue il gioco.

Naturalmente è diversa la soluzione se si aggiunge una fraudolenta attività (Cass. pen., 20 febbraio 1986, n. 1566).

L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Quali sono gli apparecchi e congegni per gioco d'azzardo? La risposta è fornita dall'art. 110 Tulps: "Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma 6 dell'art. 110".

Sono sempre lecite, per espressa disposizione di legge, le macchine vidimetriche per i giochi gestiti dallo Stato.

1.2 Sanzioni

Oltre alle sanzioni previste per il gioco d'azzardo, chiunque proceda all'installazione o comunque consenta l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni da gioco d'azzardo ovvero apparecchi e congegni che, pur non essendo da gioco d'azzardo, non sono rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni di legge, commette un reato (contravvenzione) ed è punito con l'ammenda.

Inoltre è sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che dovranno essere distrutti.

2. Sale da biliardo e sale da gioco

Per esercitare il gioco del biliardo e gli altri giochi leciti occorre la licenza del comune prevista dall'art. 86 Tulp.

Non sono mai leciti e non possono essere autorizzati dal comune (la legge però autorizza la gestione di casinò) i giochi d'azzardo, cioè quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita e la perdita dipendono dal caso (art. 721 cp).

In tutte le sale da biliardo o da gioco deve essere esposta una tabella vidimata dal sindaco in cui sono indicati sia i giochi d'azzardo sia quelli vietati dall'autorità e le prescrizioni e i divieti che l'autorità stessa ritenga di disporre nel pubblico interesse.

I giochi non d'azzardo possono essere tenuti negli esercizi pubblici oppure in sale destinate esclusivamente a tale scopo (sale da biliardo o da gioco).

In ambedue i casi occorre la specifica autorizzazione del sindaco.

Negli ultimi anni hanno avuto notevole sviluppo e diffusione i locali specializzati in giochi elettronici di puro svago (videogames) che si indirizzano prevalentemente ad una fascia giovanile di pubblico. La potestà regolamentare in materia di gestione di sale da gioco spetta interamente al comune.

L'apertura di una sala giochi, con apparecchi leciti di puro intrattenimento senza autorizzazione del comune è punita dall'art. 17 bis, primo comma, Tulp. Se invece, in un locale autorizzato viene installato un apparecchio da gioco di tipo vietato, si commette il reato previsto dall'art. 110 Tulp.

Naturalmente, chi gestisce senza licenza una sala giochi, con uno o più apparecchi vietati, commette ambedue le violazioni.



In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella nella quale sono indicati:

- a. i giochi d'azzardo;
- b. i giochi che il questore ritenga di vietare nel pubblico interesse;
- c. le prescrizioni e i divieti specifici che il questore ritenga di disporre nel pubblico interesse.

La tabella, che deve riportare espressamente il divieto delle scommesse, è vidimata dal sindaco o suo delegato, in base agli elenchi dei giochi vietati stabiliti dal questore, o se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal ministero dell'Interno (art. 195 Reg. Tulp).

Le sale da giochi non rientrano tra i locali di pubblico spettacolo e quindi non sono sottoposte ai controlli da parte della commissione provinciale di vigilanza.

2.1 Apparecchi per giochi leciti

L'art. 110 del Tulp prevede diverse tipologie di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, che si distinguono in base al premio possibile.

A. Apparecchi che distribuiscono premi in denaro (art. 110 comma 6) – vietati ai minori di anni 18 – collegati all'apposita rete di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), che costituisce lo strumento necessario attraverso il quale deve essere esercitato il gioco stesso (Circ. 21 del 12 maggio 2005 del ministero delle Finanze).

- a. New slot: obbligatoriamente collegati alla re-

te telematica dell'AAMS e dotati di attestato di conformità dell'AAMS, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico. Con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore di scegliere la propria strategia, selezionando tra varie opzioni di gara. In essi il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi. Le vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, sono erogate dalla macchina in monete metalliche. Non possono riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali.

b. Videolottery: facenti parte della rete telematica dell'AAMS, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il ministro dell'Interno devono essere definite le caratteristiche tecniche, tra cui il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita, nonché le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati.

Possono essere installati negli esercizi pubblici e commerciali di cui agli articoli 86 e 88 Tulp, nelle aree aperte al pubblico e nei circoli privati.

B. Apparecchi che non distribuiscono premi in denaro (art. 110 comma 7).

a. Con distribuzione di premi costituiti da prodotti di piccola oggettistica. Sono elettromeccanici, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 euro. Possono distribuire direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Se è ammesso lo scambio, il valore complessivo di ogni premio non può essere superiore a 20 volte il costo della partita.

b. Senza distribuzione di premi. Sono quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore, e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

Possono essere installati negli esercizi pubblici e commerciali di cui agli articoli 86 e 88 Tulp, nelle aree aperte al pubblico e nei circoli privati. Possono essere installati anche nell'ambito di attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 Tulp.

2.2 Autorizzazioni

È richiesta l'autorizzazione (Dia - Dichiarazione di inizio attività) del Comune, prevista dall'art. 86 del Tulp, per le seguenti attività relative ad apparecchi e congegni per giochi leciti:

1. per la produzione e l'importazione;
2. per la distribuzione e la gestione, anche indiretta;
3. per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici.

La specifica licenza di installazione non è necessaria se l'esercizio è già in possesso di altra licenza di cui all'art. 86 (esercizi pubblici) o all'art. 88 (scommesse) Tulp ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

Per la distribuzione sul territorio nazionale, è necessario un nulla osta rilasciato dall'Ispettorato compartimentale AAMS. Il nulla osta è rilasciato per ogni apparecchio e contiene il codice modello di cui al certificato di conformità e fornisce il "codice identificativo" che deve essere visualizzato sul video o display dell'apparecchio medesimo (art. 2 comma 1 del decreto interdirettoriale 4/12/2003).



2.3 Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria

(articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Sia la licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui siano installati apparecchi e congegni per i giochi consentiti sia la licenza per l'attività di distribuzione o di gestione di tali apparecchi sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria. Il nulla osta è necessario anche per l'installazione degli apparecchi nei circoli privati.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia il nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 del Tulp, nonché ai loro gestori. Il nulla osta vale anche ai fini della richiesta di licenza per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni per giochi leciti previsti dall'articolo 86 del Tulp.

Caratteristiche tecniche

Il decreto 10 aprile 2003 e il decreto 8 novembre 2005 del direttore generale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, di concerto col capo della Polizia, hanno dettato le "Regole tecniche relative ad apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento" di cui rispettivamente all'art. 110, comma 6 e all'art. 110, comma 7 del Tulp:

- gli apparecchi per giochi leciti devono essere muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi. È richiesto l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne blocchino il funzionamento, in caso di manomissione o di un dispositivo che impedisca l'accesso alla memoria;
- la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno o sia comunque segnalata.

La scheda esplicativa

I produttori e gli importatori:

- apportano, per ogni apparecchio o congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di fun-



zionamento e di distribuzione del premio, dei dispositivi di sicurezza proprio di ciascun apparecchio o congegno;

- consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa.

La copia del nulla osta e la scheda esplicativa debbono seguire l'apparecchio; perciò esse sono consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

Richiesta di nulla osta

La procedura per ottenere il nulla osta è diversa, in relazione alle differenti tipologie di apparecchi:

- apparecchi che non distribuiscono premi in denaro (art. 110 co. 7 Tulp);
- apparecchi che distribuiscono premi in denaro (art. 110 co. 6 Tulp).

A. Nulla osta per gli apparecchi che non distribuiscono premi in denaro (art. 110 co. 7 Tulp).

Con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e congegni sono conformi alle prescrizioni.

Per gli apparecchi già installati, il nulla osta deve essere richiesto dai gestori, per gli apparecchi e

congegni dagli stessi gestiti alla data di entrata in vigore della legge.

B. Nulla osta per gli apparecchi che distribuiscono premi in denaro (art. 110 co. 6 Tulps).

Per questo tipo di apparecchi, l'autocertificazione non è sufficiente. Occorre invece presentare un modello di apparecchio all'organo tecnico dell'Amministrazione finanziaria, che effettua le verifiche e rilascia un'apposita certificazione. Successivamente con la richiesta di nulla osta per la distribuzione, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione.

I gestori degli apparecchi e dei congegni che distribuiscono premi in denaro richiedono il nulla osta, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno, nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.

Controlli degli apparecchi

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza e gli ufficiali di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione. A tale scopo essi possono accedere alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni o di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente.

Nel corso dei controlli dovranno verificare in particolare:

- a. che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta;
- b. che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa.

In ogni caso di irregolarità, al produttore o all'importatore o al gestore, è revocato il nulla osta relativamente agli apparecchi e congegni irregolari.

Il Corpo della Guardia di Finanza, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari competenti, procede all'attività per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato.

L'accertamento delle violazioni in materia di imposte è di esclusiva competenza della Guardia di Finanza e non può essere effettuato da nessun altro organo di polizia.

2.4 Sanzioni

Attenzione a non confondere l'esercizio di giochi leciti senza licenza, l'esercizio di giochi d'azzardo, l'installazione e l'uso di congegni per gioco d'azzardo.

In sintesi:

- 1) chi possiede una sala da giochi leciti senza licenza viola l'art. 86 del Tulps;
- 2) chi esercita un gioco d'azzardo in un pubblico esercizio mediante l'uso di una macchina mangiasolodi commette due reati: quello previsto dall'art. 718 cp e quello invece previsto dall'art. 110 Tulps;
- 3) la semplice installazione in luogo pubblico o aperto al pubblico di apparecchi automatici da gioco d'azzardo integra l'ipotesi di reato prevista dall'art. 110 Tulps (Cass. pen. 18 settembre 1985, n. 8059).

Nell'ultimo caso non è necessaria la sorpresa in flagranza dei partecipanti al gioco e neppure occorre che l'apparecchio sia collegato alla rete di alimentazione. È sufficiente il suo rinvenimento in un luogo pubblico, circolo privato o associazione (Cass. pen. 11 novembre 1986).

Le violazioni delle norme relative alla corretta installazione e gestione di apparecchi per giochi leciti disciplinati dall'art. 110 Tulps e dalle norme collegate, sono punite per lo più con una sanzione amministrativa pecuniaria a cui può conseguire anche una sanzione amministrativa accessoria.

Ad esempio chiunque, gestendo apparecchi e congegni per giochi leciti che distribuiscono vincite in denaro, ne consente l'uso ai minori di anni 18 (comma 8 bis) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria e con la chiusura dell'esercizio (o più correttamente la sospensione dell'autorizzazione) per un periodo non superiore a 15 giorni.

Analogamente, chiunque commette una delle violazioni previste dal comma 9 dell'art. 110 Tulps, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. Se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da 1 a 30 giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del presidente del-

la Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

Nell'ipotesi di accertamento di determinate violazioni è preclusa all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di 5 anni.

ACCERTAMENTO VIOLAZIONI

Contrariamente a quanto stabilito dall'art. 17 della l. 689/81, nel caso di violazioni previste dal co. 9, sanzionate in via amministrativa, il verbale di accertamento ed il rapporto debbono essere sempre trasmessi all'Autorità competente, indipendentemente dal pagamento in misura ridotta (Circ. AAMS COA/UDC n. 2003/35067 del 12/8/2003).

L'eventuale pagamento in misura ridotta (Pmr) va effettuato tramite apposito modello F24 accise-Sez. Accise Monopoli (Circolare AAMS N. 2006/12680/giochi/ADI del 13 aprile 2006).

Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a 15 giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

L'interpretazione di questa norma crea più di un problema. La sospensione della licenza non è una sanzione accessoria, ma il periodo di sospensione è computato nell'esecuzione (o meglio scomputato dall'esecuzione) della sanzione accessoria. Quanto alla reiterazione, essa può essere presa in considerazione solo quando la persona interessata non si avvale della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta (art. 8 bis l. 689/1981).

La sospensione da parte del sindaco e quella del questore sono due istituti assai diversi. Il sindaco infatti dovrà sospendere o revocare la licenza in conseguenza di un accertamento definitivo di responsabilità. Invece la sospensione disposta dal questore è un autonomo provvedimento, che potrà essere adottato non appena riscontrate le violazioni, purché sussistano le ragioni di ordine e sicurezza pubblica, che dovranno risultare nella motivazione.

2.5 Numero massimo degli apparecchi installabili di cui all'art. 110, co. 6 e 7, lettera b) (D. Dirett. 27 ottobre 2003, in Gu 3 novembre 2003, n. 255)

Con decreto interdirigenziale del direttore dell'Azienda Monopoli di Stato e del capo della Polizia, è stato determinato il numero massimo degli apparecchi per giochi leciti, in cui abilità e intrattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio.

In ciascun bar ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno, ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

In ciascuno stabilimento balneare è installabile un apparecchio o congegno ogni 1.000 metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

In ciascun albergo ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.

In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile 1 apparecchio ogni 10 metri quadrati di superficie del locale.

In ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse e in ciascun altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del Tulp è installabile un apparecchio o congegno ogni 5 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile

SCHEDA RIASSUNTIVA APPARECCHI PER GIOCHI LECITI

	Apparecchi che consentono premi in denaro (art. 110 comma 6)		Apparecchi che non consentono premi in denaro (art. 110 comma 7)	
Tipologie di apparecchi per gioco lecito	New slot obbligatoriamente collegate alla rete telematica e dotate di attestato di conformità dell'AAMS, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio	Videolottery facenti parte della rete telematica	Elettromeccanici privi di monitor per esprimere abilità fisica, mentale e strategica	Basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica
Condizioni	Le vincite, computate su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate	Percentuale minima della raccolta da destinare alle vincite definita con regolamento	Nessuna limitazione	Nessuna limitazione
Attivazione	Con l'introduzione di moneta metallica oppure con appositi strumenti di pagamento elettronico	Esclusivamente tramite collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica	Solo con monete	Anche banconote
Costo della partita	Non superiore a 1 euro	Costo e modalità di pagamento definiti con regolamento	Non superiore ad 1 euro	Anche superiore a 50 centesimi
Durata della partita	La durata minima della partita è di quattro secondi	Come sopra	Nessuna limitazione	Nessuna limitazione
Premi e vincite	Di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche	Importo massimo e modalità di riscossione definiti con regolamento	Piccola oggettistica di valore non superiore a 20 volte il costo della partita	Nessuno
Specifiche tecniche		Definite con regolamento		
Installabilità	Esercizi commerciali o pubblici, o aree aperte al pubblico o circoli privati autorizzati ex artt. 86 e 88 Tulp	Esercizi commerciali o pubblici, o aree aperte al pubblico o circoli privati autorizzati ex artt. 86 e 88 Tulp	Esercizi commerciali o pubblici, o aree aperte al pubblico o circoli privati autorizzati ex artt. 86 e 88 Tulp o attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 Tulp	Esercizi commerciali o pubblici, o aree aperte al pubblico o circoli privati autorizzati ex artt. 86 e 88 Tulp o attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 Tulp
Divieti	Divieto di riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali. Divieto ai minori di anni 18	Divieto ai minori di anni 18	Divieto di riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali	Divieto di riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali



bile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8.

In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizza-

zione ai sensi dell'art. 88 del Tulp è installabile un apparecchio o congegno ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili si osservano le disposizioni con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.

Scheda dei controlli documentali

Nei locali dove sono installati i giochi deve essere esposta la tabella dei giochi vietati di cui all'art. 110, co. 1 Tulp:

- a. Per gli apparecchi di qualsiasi tipologia:
 - > copia conforme all'originale del nulla osta di distribuzione;
 - > originale del nulla osta per la messa in esercizio;
 - > la scheda esplicativa del gioco;
 - > il registro delle manutenzioni straordinarie.
- b. Per i giochi che ammettono premi in denaro (comma 6) l'art. 2 del decreto interdirettoriale del 4/12/2003 prescrive un cartello recante:
 - > costo della partita;
 - > regole del gioco;
 - > descrizione della combinazione e delle sequenze vincenti;
 - > il divieto di utilizzo ai minori di anni 18.
- c. Per i giochi che non ammettono premi in denaro (comma 7) l'art. 6 del decreto interdirettoriale dell'8/11/2005 impone un cartello recante:
 - > costo della partita;
 - > regole del gioco;
 - > l'età minima consigliata per l'utilizzo del gioco.

3. Scommesse

La facoltà di organizzare e gestire le scommesse è riservata a determinati ministeri o enti, i quali, a loro volta, possono concedere l'esercizio a privati.

I concessionari ed i soggetti da essi incaricati debbono poi ottenere dal questore la licenza per l'esercizio delle scommesse prescritta dall'art. 88 del Tulp.

La licenza per l'esercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giochi di palla o pallone o in altre simili gare è subordinata all'approvazione, da parte del questore, del regolamento di gara. Esso dovrà essere affisso in pubblico, in modo da essere facilmente consultato da chiunque.

Rientra nella previsione dell'art. 88 Tulp, l'attività di una società italiana che raccoglie scommesse nel nostro Paese per conto di una società estera (Tar Abruzzo, Sez. L'Aquila, 31 ottobre 1998, n. 835).

3.1 Scommesse sui campi di tiro a volo (betting)

L'esercizio delle scommesse sui campi di tiro a volo (su animali meccanici o al piattello) è ammesso ai sensi degli artt. 88 Tulp e 161 Regolamento Tulp.

È sempre vietato a chiunque l'esercizio in qualsiasi forma del tiro a volo su animali vivi (art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157).

Il rilascio, da parte del questore della prescritta licenza di polizia, è subordinato alle seguenti condizioni (Circ. min. Int. 559/C.8474.10089(4) 6 del 22 maggio 1995):

- a. la licenza può essere concessa soltanto in occasione di gare realmente sportive di tiro al piattello o su animali meccanici, ai sensi dell'art. 88 Tulp e degli artt. 1 e 3 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 640;
- b. la licenza deve essere intestata al presidente pro-tempore della Società di tiro a volo;
- c. le norme stabilite dalla Federazione nazionale di tiro a volo (Fitav) per l'esercizio delle scommesse debbono essere approvate dal questore ed affisse in pubblico in modo da poter essere facilmente consultate;
- d. le gare sportive collegate alle scommesse possono avvenire solo nell'apposito recinto (betting), al quale è consentito l'accesso solo ai tiratori associati e agli iscritti alla Fitav;
- e. l'accesso al recinto deve essere vietato ai minorenni.

3.2 Scommesse nelle corse dei cavalli e dei levrieri

L'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, sia all'interno degli ippodromi sia fuori di essi, è riservato al ministero delle Finanze e al ministero delle Politiche agricole i quali, poi, attribuiscono le concessioni a persone fisiche e società: gestori di ippodromi, titolari di agenzie ippiche, allibratori (Dpr 8 aprile 1998, n. 169).

I concessionari sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio attività (dia) al competente Ufficio delle Entrate (art. 1 Dpr 66/2002).

L'eventuale divieto di prosecuzione dell'attività adottato dagli organi dell'Amministrazione finanziaria è comunicato al questore per il ritiro dell'autorizzazione di polizia; il rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione da parte del questore sono comunicati al ministero delle Finanze per l'adozione dei provvedimenti di competenza (art. 19 del Dpr 169/1998).

Ai gestori degli ippodromi e delle agenzie che non denunciano immediatamente l'esercizio abusivo di scommesse è irrogata una sanzione amministrativa. A coloro che abbiano accettato o effettuato scommesse al di fuori dei luoghi autorizzati, l'Autorità di ps vieta l'accesso agli ippodromi e alle agenzie per un periodo da 3 mesi a 1 anno. Il trasgressore al divieto è sanzionato in via amministrativa.

Autorità competente è il prefetto (art. 6 Dpr 169/1998). Le scommesse relative alle corse dei levrieri si possono svolgere unicamente all'interno dei cinodromi (art. 24, comma 29 della l. 27 dicembre 1997, n. 449).

3.3 Il bingo

Si tratta della vecchia tombola aggiornata nelle norme e nelle modalità di gioco.

Consiste nell'estrazione di 90 numeri, dall'1 al 90. I giocatori acquistano delle cartelle su cui sono stampati 15 numeri diversi, distribuiti su tre file orizzontali di 5 numeri, e su nove colonne verticali. Ogni colonna può recare uno, due o tre numeri. Durante ogni partita vengono estratti i numeri da 1 a 90 e su ognuna delle cartelle acquistate i giocatori segnano i numeri estratti: più sono le cartelle acquistate, maggiori sono le probabilità di vincita. Durante una partita le combinazioni vincenti sono:

a) la cinquina, che si realizza quando, per la prima volta, sono estratti tutti i cinque numeri che formano una fila

orizzontale di una delle cartelle;

b) il bingo che si realizza quando, per la prima volta, sono estratti tutti i 15 numeri di una cartella posseduta da un giocatore.

Concessioni e autorizzazioni


Il ministero delle Finanze rilascia le concessioni per la gestione delle sale da gioco, con gare da espletare secondo la normativa comunitaria. Il concessionario deve poi ottenere anche l'autorizzazione del questore prevista dall'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (dm 31 gennaio 2000, n. 29).

Sala da gioco

Il gioco deve svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento o intrattenimento, biliardi, biliardini o apparecchi simili. La sala da gioco deve assicurare almeno 300 posti a sedere ed avere le caratteristiche stabilite dall'articolo 12 del decreto dirigenziale (Monopoli) 16 novembre 2000. Nell'ambiente dedicato al gioco è consentito l'esercizio dell'attività di piccola ristorazione e di somministrazione di bevande, purché il concessionario sia munito della relativa licenza comunale.

Orario

È stata riconosciuta la competenza del questore a sta-





bilire le prescrizioni relative all'orario di chiusura delle sale bingo, in quanto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è secondaria (ed eventuale) rispetto all'esercizio del gioco. Il questore potrà quindi apporre le prescrizioni di un orario massimo di chiusura delle sale in relazione alle effettive esigenze, di norma non oltre le ore 2 della mattina, salvo che si tratti di sale situate in zone distanti dall'abitato (circ. tel. Ministero dell'interno 557/b.9096.13 500. F. (25) del 5 giugno 2002).

Personale di sala

Tutto il personale che presta servizio nella sala bingo per lo svolgimento del gioco deve avere i seguenti requisiti:

- a. essere maggiorenne;
- b. non aver subito alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, né misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per reati di cui alla legge 19 marzo 1990 numero 55 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e altre gravi forme di pericolosità sociali). Il concessionario e il personale addetto alla sala bingo non possono partecipare al gioco né concedere prestiti ai giocatori.

Ammissione dei giocatori

L'ingresso e la permanenza nella sala bingo sono vietati:

- a. ai minori non accompagnati;
- b. alle persone in evidente stato di ebbrezza o di intossicazione da droghe o farmaci, con uno stato che faccia pensare che possano essere causa di disturbo dell'ordine, della tranquillità o del normale svol-

gimento del gioco;

c. alle persone in possesso di armi o di altri oggetti ritenuti comunque pericolosi.

Il concessionario è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. La richiesta di esibizione di un documento, espressamente prevista dal decreto dirigenziale 16 novembre 2000, non costituisce esercizio di un pubblico potere, ma è una semplice condizione contrattuale. Le persone sono liberissime di non esibire il documento ed andarsene.

Le persone che procurino turbativa o commettano irregolarità durante il normale svolgimento delle partite possono essere invitate ad abbandonare la sala: tali allontanamenti vengono riportati nel verbale della partita.

3.4 Esercizio abusivo di attività di gioco e di scommesse

La legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) ha introdotto un nuovo reato, l'esercizio abusivo di attività di gioco e di scommesse, in cui incorre chi:

- a. esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto, o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o altro ente concessionario;
- b. organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Coni od organizzazioni dipendenti, o dall'Unire;
- c. abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- d. effettua abusivamente la raccolta, anche per via telematica o telefonica, di scommesse, giocate del lotto, concorsi pronostici.

Commette reato anche chi partecipa e chi dà pubblicità a queste attività vietate.

La condanna per i delitti indicati ai punti 1 e 2 (il comportamento di cui al punto 3 costituisce invece contravvenzione) comporta anche il divieto di accedere ai

luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o si accettano scommesse autorizzate o si tengono giochi d'azzardo autorizzati (art. 5 legge 401/1989).

Queste disposizioni si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 Tulp.

3.5 Giochi di abilità a distanza (skill games) e poker legale

La possibilità di organizzare tornei di poker regolarmente autorizzati è stata introdotta dalla Finanziaria 2007.

L'art. 1 comma 93 della legge 296/2006 ha modificato l'articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, relativo ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori ed ha stabilito che "i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità".

Il provvedimento ha aperto le strade in Italia anche ad una forma di poker chiamato Texas Hold'em non legato solo alla sorte (come le lotterie o il bingo) e che consente tornei molto lunghi con somme minime.

L'AAMS autorizza licenze in Italia alle "poker room online" e svolge attività d'approvazione e monitoraggio anche sulle transazioni: grazie al collegamento in rete può verificare l'andamento delle partite ed approvare i pagamenti delle vincite. Poiché l'approvazione non avviene istantaneamente, il premio è corrisposto in un momento successivo alla vincita.

3.6 Qualità dei concessionari

Secondo la circolare Prot. N. 24420/giochi/ICO dell'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato del 25 giugno 2009, i concessionari di AAMS sono a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio, in quanto autorizzati all'esercizio di giochi in regime di monopolio statale.

In base all'art. 331 cpp, gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono far denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

Al riguardo l'AAMS ha invitato i concessionari a se-

gnalare tempestivamente eventuali reati "direttamente all'Autorità giudiziaria o a quella di polizia giudiziaria e per quest'ultima ai Comandi provinciali della Guardia di Finanza, competenti per territorio, affinché possano essere avviate le conseguenti necessarie indagini".

4. Case da gioco

L'art. 721 cp definisce le case da gioco, che sono i luoghi di convegno destinati al gioco d'azzardo, anche se privati e anche se lo scopo del gioco è sotto qualsiasi forma dissimulato.

Il requisito per aversi casa da gioco è la destinazione dei locali anche se consistenti in una abitazione privata; in altre parole occorre che le persone che intendono esercitare il gioco vietato abbiano la sicurezza di poter fare affidamento su di un luogo di convegno dove riunirsi per l'esercizio del gioco (Cass. pen. Sez. VI 24 febbraio 1970, n. 455).

Benché la legge vieti le case da gioco, tuttavia in base al regio decreto legge 27 aprile 1924, n. 636, nei casinò di Sanremo, Venezia, Campione d'Italia e Saint Vincent, sono permessi i giochi anche d'azzardo.

In deroga alla legge penale, il gioco d'azzardo perde la caratteristica criminosa in quanto i suoi utili sono destinati al finanziamento di interessi generali superiori.

Con sentenza n. 152 del 23 maggio 1985 la Corte costituzionale ha stabilito la legittimità costituzionale delle leggi che consentono l'apertura di case da gioco in deroga ai generali divieti di cui agli artt. da 718 a 722 cp.



5. Lotterie, tombole, riffa

La legge vieta ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche.

Per eventuali lotterie nazionali occorre un'apposita legge. Sono tuttavia consentite le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza:

- se promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fine di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
- se organizzate dai partiti o movimenti politici, nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi.
- La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi. I premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42.
cLe tombole sono anche consentite se effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
- Le lotterie sono consentite se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia e l'importo

complessivo dei biglietti non supera la somma di euro 51.645,69.

- Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69.

I premi in danaro sono ammessi unicamente per il gioco della tombola.

Adempimento dei promotori

I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni debbono darne comunicazione, almeno 30 giorni prima, al prefetto della provincia e al sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione.

Se mancano le condizioni previste dal regolamento, il prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni previste dal regio decreto l. 19 ottobre 1938, n. 1933. I comuni sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e ad essi sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

La riffa

La riffa consiste nella vendita di un certo numero di biglietti numerati il cui importo totale è pari al valore degli oggetti che costituiscono il premio: l'organizzatore si prefigge il solo scopo di ricavare il valore dei premi, che è costretto a mettere in palio in quanto non gli sarebbe agevole trovare singoli acquirenti.

Esempio: il titolare di un bar, non riuscendo a vendere un gigantesco e costoso uovo di pasqua, offre al pubblico 90 biglietti numerati da 1 a 90. Quando tutti i biglietti sono venduti, attende l'estrazione del lotto ed attribuisce il maxi-uovo di cioccolato al possessore del primo numero estratto su una determinata ruota.

L'offerta della riffa al pubblico costituisce tuttora reato (art. 18 della legge 2 agosto 1982, n. 528) mentre l'esercizio non autorizzato della tombola, lotteria o altra manifestazione con offerta a premi mediante estrazione è depenalizzato e punito con semplice sanzione amministrativa (art. 113 bis del rd l. 19 ottobre 1938, n. 1933).



370

NUOVI ASILI NIDO.
È IL NOSTRO MODO DI ESSERE BANCA.



ospitano oltre 10.000 bambini e vi lavorano 2.100 donne: sono i 370 asili nido PAN*, realizzati grazie ai finanziamenti di Banca Prossima del Gruppo Intesa Sanpaolo. La prima banca in Europa esclusivamente dedicata al sociale, per facilitare e accompagnare l'accesso al credito delle imprese nonprofit. Banca Prossima ha anche realizzato prestiti d'onore per gli studenti, finanziamenti a cassintegrati, giovani coppie, lavoratori atipici e cittadini a rischio usura. Nell'ambito del Prestito della Speranza, lanciato dalla Conferenza episcopale italiana con l'Associazione Bancaria Italiana, ha messo a disposizione 100 milioni per le famiglie in difficoltà. Perché investire nella società italiana, per noi è investire nel Paese.

coprite tutti i nostri numeri su www.group.intesasanpaolo.com

messaggio Pubblicitario con finalità promozionale.

*PAN è il consorzio formato da Gruppo Cooperativo CGM, Con.Opera di CDO Opere Sociali, DROM di Legacoop.

INTESA  **SANPAOLO**

Vicini a